

Regolamento di disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione

SOMMARIO

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1. Finalità, oggetto e fonti.

Articolo 2. Principi regolamentari.

Titolo II – Riprese e diffusione eseguite dal Comune

Articolo 3. Registrazione e diffusione.

Articolo 4. Informativa.

Articolo 5. Modalità riprese.

Articolo 6. Pubblicazione riprese.

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 7. Riprese e diffusione di testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive.

Articolo 8. Esercizio del diritto di cronaca.

Articolo 9. Modalità autorizzazione.

Titolo IV – Disposizioni in materia di riservatezza dati personali

Articolo 10. Tutela dei dati sensibili.

Articolo 11. Titolare, responsabile, incaricati trattamento dati.

Titolo V - Organizzazione del servizio comunale

Articolo 12. Organizzazione.

Titolo VI – Norme finali

Articolo 13. Norme di rinvio.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI –

Articolo 1. Finalità, oggetto e fonti.

1. Il Comune attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione pubblica di far conoscere ed informare i cittadini, non presenti in aula, in merito all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento, pertanto, disciplina il servizio di ripresa audiovideo e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o, eccezionalmente da soggetti previamente autorizzati, delle riunioni pubbliche del Consiglio Comunale di Luino, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza alla informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

3. Il presente Regolamento, costituisce stralcio del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, previsto dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Articolo 2. Principi regolamentari.

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi

di imparzialità, obiettività e completezza.

2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II - RIPRESE E DIFFUSIONE ESEGUITE DAL COMUNE –

Articolo 3. Registrazione e diffusione.

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi ed impianti propri e/o forniti da soggetti incaricati, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale e loro diffusione.

2. E' vietato a chiunque qualsiasi altra attività di registrazione audio-video e relativa diffusione delle sedute, fatto eccezione per quanto previsto espressamente ai successivi Titoli III e VI.

Articolo 4. Informativa.

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informativa a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

3. Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Articolo 5. Modalità riprese.

1. Al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, le riprese audiovideo in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala, né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione.

4. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dovranno essere ripresi integralmente.

5. Non potranno essere fatte oggetto di ripresa audio-video, le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

6. I Consiglieri, durante la seduta, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Articolo 6. Pubblicazione riprese.

1. Le riprese saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale, utilizzando la tecnologia cd. "streaming" o successive evoluzioni tecnologiche, con una o più delle seguenti modalità da determinarsi, anche in relazione ai costi ed alle possibilità tecniche:

- a) in diretta;
- b) in differita;
- c) modalità "archivio sedute".

2. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune (sezione archivio) per l'intero mandato amministrativo (quinquennale).

3. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

4. E' altresì possibile, per il futuro, anche l'eventuale diffusione tramite rete televisiva.

TITOLO III - RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA –

Articolo 7. Riprese e diffusione di testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive.

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione ed alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.

3. In ogni caso, se il Presidente, per motivi legali di riservatezza, dispone la sospensione delle riprese effettuate dal Comune ai sensi del Titolo II, tale disposizione si estende anche alle riprese di cui al presente Titolo.

Articolo 8. Esercizio del diritto di cronaca.

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.

Lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

3. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete di servizio comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive, solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

4. Gli amministratori e consiglieri comunali potranno concedere interviste, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del consiglio durante lo svolgimento delle sedute, esclusivamente all'esterno dell'aula consiliare.

Art. 9. Modalità autorizzazione.

1. I soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di ripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, ai sensi del presente Titolo dovranno presentare, almeno il giorno prima della seduta consiliare di riferimento, apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio.

2. Nella domanda dovranno essere chiaramente evidenziati:

a- modalità delle riprese;

b- finalità perseguite;

c- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);

d- i nominativi del Titolare, del Responsabile e degli incaricati del trattamento.

3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

5. Ogni violazione alle norme di legge o regolamentari, determinerà la revoca (anche verbale) dell'autorizzazione concessa, da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DATI PERSONALI –

Articolo 10. Tutela dei dati sensibili.

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n°196/2003 ¹, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto, in riferimento a specifiche persone fisiche, dati idonei "a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

2. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto, in riferimento a specifiche persone fisiche, dati che vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari".

3. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali o di terzi presenti alla seduta.

Articolo 11. Titolare, responsabile, incaricati trattamento dati.

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di riservatezza dei dati personali, il Comune di Luino, nella persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, è individuato

“Titolare del trattamento” dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate direttamente dal Comune.

2. Il “Responsabile del trattamento” ed i relativi “incaricati” sono, invece, individuati in base alla disciplina generale contenuta nel cd. Codice della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2002.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l’incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del servizio “streaming” del Comune è ugualmente individuato quale “Responsabile del trattamento” dei dati ed i suoi dipendenti quali “incaricati”.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE –

Articolo 12. Organizzazione.

1. L’organizzazione di massima del servizio comunale è stabilita secondo le seguenti competenze:

a) struttura che supporta funzioni del Consiglio:

- coordinamento attività necessarie ed altri uffici coinvolti;
- eventuale acquisizione servizi esterni;

b) struttura competente per servizi informatici e sito web:

- assistenza tecnico-informatica a tutte le attività necessarie;
- acquisizione e fornitura eventuale strumentazione necessaria;

c) struttura competente per servizi manutentivi:

- assistenza tecnico-operativa;
- eventuale posa in opera ed installazione strumentazione.

TITOLO VI - NORME FINALI –

Articolo 13. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi.